

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 376 DEL 06/03/2025

O G G E T T O

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 DIRIGENTI MEDICI - DISCIPLINA DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 378/25

Il Direttore Amministrativo, nelle funzioni di Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, propone:

Premesso che sulla base delle valutazioni espresse da parte dei Servizi aziendali preposti alla definizione del fabbisogno di personale, risulta necessario procedere all'acquisizione di n. 3 Dirigenti Medici – disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, al fine di assicurare la copertura di tre posizioni lavorative vacanti.

Viste le autorizzazioni regionali espresse con note prot. n. 268999/2024 e n. 606772/2024.

Dato atto che la scrivente Amministrazione non dispone di graduatoria concorsuale nella disciplina di cui trattasi. Evidenziato, al riguardo che, nelle more dell'avvio delle procedure concorsuali da parte di Azienda Zero, la scrivente Amministrazione con deliberazione n. 2122 del 12 dicembre 2024 ha indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, nel profilo di Dirigente Medico – disciplina Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, da assegnare alle UU.OO.CC. Cure Primarie del Distretto Est e del Distretto Ovest.

Vista la graduatoria approvata con determinazione n. 102 del 19 febbraio 2025, consistente nella graduatoria di Medici specializzati (n. 1 candidato) e nella graduatoria di Medici specializzandi (n. 5 candidati).

Si ricorda, all'uopo, la normativa che riguarda l'assunzione dei candidati specializzandi, di cui alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 547 e successivi, così come modificata con Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 35 – c.d. Decreto Calabria (convertito nella Legge 25 giugno 2019 n. 60), con D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 – c.d. Decreto Milleproroghe anno 2020 (convertito nella Legge 28 febbraio 2020 n. 8), con D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, dall'art. 4 ter del D.L. 29/12/2022 n. 198 (c.d. Decreto Milleproroghe anno 2023), dall'art. 14 del D.L. 30/03/2023 n. 34, nonché dalla Legge 03 luglio 2023 n. 87, articolo 3, e da ultimo dalla Legge 30/12/2024 n. 207 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025", comma 342, che prevede quanto segue: *comma 547. A partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.*

548. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, e' subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando.

548-bis. Fino al 31 dicembre 2027 le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di

formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e puo' essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica.. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attivita' assistenziali svolte, si applicano per quanto riguarda le aziende e gli enti del S.S.N., le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e, per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza. Essi svolgono attivita' assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attivita' professionalizzanti nonche' al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica e' a tempo parziale in conformita' a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le universita' interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita' di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attivita' formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. I suddetti accordi con le universita' sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalita' di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui all'ottavo periodo.

La formazione teorica compete alle universita'. La formazione pratica e' svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello gia' previsto dal contratto di formazione specialistica, e' rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.

548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis e' subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni: a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale; b) indisponibilita' di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente; c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato; d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse; e) indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni.

Dato atto che la Regione Veneto ha sottoscritto l'accordo con gli Atenei di Padova, Verona ed ulteriori

Atenei, indicati nel Portale della Regione Veneto, sottolineando che, come stabilito dalla L. n. 145/2018 l'assunzione degli specializzandi medici – da effettuarsi per gli studenti delle predette Università - avviene con l'inquadramento nella dirigenza medica e con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, pari a n. 32 ore settimanali. L'attività formativa teorica, che è obbligatoria per lo specializzando ed è preordinata al completamento del percorso di formazione, non è inclusa nel debito orario lavorativo di cui sopra.

Ritenuto con il presente provvedimento di utilizzare la graduatoria di Dirigente Medico – disciplina Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base - *Medici specializzati* approvata da questa Azienda con provvedimento n. 102 del 19 febbraio 2025, per l'assunzione a tempo determinato e con rapporto di lavoro a tempo pieno della dr.ssa Mazzucco Tamara.

Ritenuto, altresì, di utilizzare la graduatoria di cui trattasi – *Medici specializzandi*, per l'assunzione nei termini sopra indicati (rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale per n. 32 ore settimanali) della dr.ssa Sciacca Chiara e della dr.ssa Zanella Valentina, subordinatamente al rilascio dei livelli di autonomia da parte delle rispettive Scuole di specializzazione.

Evidenziato che i suddetti incarichi avranno decorrenza dalla data indicata nei rispettivi contratti individuali di lavoro e per un periodo di anni uno e consentiranno di dare copertura alle posizioni lavorative vacanti, nelle more della copertura dei predetti posti tramite procedura concorsuale, e verranno tenuti in considerazione ai fini dell'attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (approvato da questa Azienda con deliberazione n. 68/2025 – Adozione definitiva).

Richiamati al riguardo, l'articolo 36, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. e gli artt. 84 e 85 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 23 gennaio 2024 – Area della Sanità, in merito alle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di procedere, per i motivi in premessa indicati, all'utilizzo della graduatoria di avviso pubblico in qualità di Dirigente Medico – disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base – *Medici specializzati*, approvata da questa Azienda con determinazione n. 102 del 19/02/2025, per l'assunzione a tempo pieno e determinato della dr.ssa Mazzucco Tamara;
2. di procedere, per i motivi in premessa indicati, all'utilizzo della graduatoria di avviso pubblico di cui trattasi in qualità di Dirigente Medico – disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base – *Medici specializzandi*, approvata da questa Azienda con determinazione n. 102 del 19/02/2025, per l'assunzione a tempo pieno e determinato della dr.ssa Sciacca Chiara e della dr.ssa Zanella Valentina;

3. di precisare che l'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui ai precedenti punti 1. e 2. è subordinata:
 - a. all'esito delle visite mediche preassuntive;
 - b. alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro, con l'indicazione negli stessi delle date di inizio dei rapporti di lavoro e per un periodo di anni uno;
4. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, è pari ad € 86.719,42 annui (per il dirigente a tempo pieno) e pari ad € 73.026,88 annui per ciascun dirigente con rapporto di lavoro a tempo parziale (n. 32 ore settimanali) definita con riferimento allo stipendio tabellare ed alla vacanza contrattuale, compresi i relativi oneri a carico dell'ente;
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
